

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 894

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali

(URBANI)

di concerto col Ministro dell'interno

(SCAJOLA)

e col Ministro per gli affari regionali

(LA LOGGIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2001

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a sostituire la normativa che, sino ad oggi, ha regolato in modo non organico il deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni nonché di altri tipi di documenti. Già nella passata legislatura il Ministero per i beni e le attività culturali aveva proposto un analogo disegno di legge, approvato da un solo ramo del Parlamento (si vedano gli atti Senato nn. 1031 e 875 e l'atto Camera n. 3610).

Per il deposito degli stampati e delle pubblicazioni la disciplina in vigore è, infatti, ancora quella fissata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 (il cui regolamento di attuazione è stato approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052), modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le altre norme sono: il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 (articolo 23), relativo all'obbligo di deposito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, delle pubblicazioni «interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione»; la legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante «Disposizioni per la cinematografia», modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia», dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, recante «Interventi straordinari nel settore dello spettacolo», e, da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante «Interventi urgenti in favore del cinema», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

Lo scopo originario del deposito degli stampati e delle pubblicazioni, definito «obbligatorio», era dettato, in Italia, dalle finalità di controllo e di censura esercitate sulla

produzione a stampa nazionale. Oggi tale scopo risulta ovviamente superato rispetto agli obiettivi che in tutti i paesi si prefiggono le leggi sul deposito legale: costituire raccolte della produzione editoriale nazionale, garantire la documentazione su tali raccolte, mediante l'organizzazione di servizi bibliografici a livello nazionale e regionale che consentano l'informazione e l'accesso ai documenti.

Tenendo presente tali obiettivi, in questi ultimi anni si è avviato un processo di aggiornamento in tutti i paesi europei sia per quanto riguarda il materiale oggetto di deposito, sia per quanto attiene ai meccanismi di attuazione del deposito stesso.

La *ratio* della soluzione proposta, formulata anche tenendo conto delle legislazioni più avanzate di altri Paesi europei (Norvegia, Francia) e delle raccomandazioni degli organismi sovranazionali (la *International Federation of Library Association* (IFLA) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), la Commissione delle Comunità europee), superando le ormai anacronistiche finalità della normativa fondamentale tuttora vigente, è, dunque, quella riconoscibile nei sottoindicati criteri:

- lo snellimento e l'accelerazione delle procedure di individuazione delle categorie soggette a deposito legale, nonché dei soggetti obbligati al deposito, del numero delle copie e dei soggetti depositari;

- la finalizzazione del deposito legale alla produzione di servizi: servizi bibliografici nazionali generali e di settore (bibliografia nazionale articolata in più serie dedicata a tipologie diverse di documenti: monografie, periodici, libri scolastici, letteratura per l'infanzia, pubblicazioni ufficiali, audiovisivi);

servizi di accesso ai documenti a livello locale, nazionale e internazionale (prestito, riproduzioni, diffusione dei documenti con mezzi telematici). È evidente che prioritariamente è indispensabile attuare un'accurata conservazione dei documenti oggetto di deposito mediante una regolare opera di tutela (prevenzione e restauro quando necessario);

- la riduzione degli esemplari da depositare da parte degli editori, tipografi, produttori e distributori, indicativa della finalità primaria per la quale le opere sono depositate, quella cioè della produzione dei servizi sopra enunciati e non del mero accrescimento delle raccolte nelle biblioteche o negli istituti destinatari del deposito;

- l'allargamento delle tipologie di documenti oggetto di deposito legale, che rappresenta l'evoluzione indispensabile per tenere il passo con il cambiamento radicale avvenuto nel campo dell'informazione e della comunicazione nel mondo contemporaneo, che si caratterizza per la crescente distribuzione sul mercato di nuovi prodotti e per il costante sviluppo di nuove tecnologie e di servizi applicati a questo tipo di materiale. Contestualmente, per alcune tipologie di documenti, la cui raccolta e conservazione è molto complessa e non gestibile in modo efficiente da parte delle biblioteche e degli istituti depositari, si è introdotto il criterio della selettività;

- l'introduzione del principio del deposito a richiesta, previsto per il Consiglio nazionale delle ricerche che, per la rilevanza dei suoi compiti e per la specifica competenza, deve poter conservare, aggiornare e far conoscere solo i documenti di alto valore scientifico e non meramente divulgativo.

L'articolo 1 stabilisce i documenti ai quali è rivolta la normativa e l'articolo 2 chiarisce le finalità che si prefigge il presente disposto.

L'articolo 3 rinvia a regolamenti l'individuazione delle categorie di documenti, i soggetti tenuti al deposito e il numero delle copie e i destinatari del deposito legale.

L'articolo 4 prevede che le pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti locali e di ogni altro ente pubblico, anche economico, debbano essere depositate presso le biblioteche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il medesimo articolo introduce, altresì, il principio del deposito legale a richiesta per la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche che, per la sua competenza, può meglio conservare e documentare tipologie di materiali specifici. Tale biblioteca svolge infatti attività di principale centro nazionale di servizi di documentazione scientifica a beneficio principalmente di università, enti di ricerca e imprese.

L'articolo 5 prevede le sanzioni amministrative da comminare, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, sanzioni che non esonerano i soggetti obbligati al deposito degli esemplari dovuti.

L'articolo 6 elenca infine le disposizioni legislative che sono abrogate con l'entrata in vigore del regolamento.

Il presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione.

2. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

3. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è diretto:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

Art. 3.

*(Categorie di documenti destinati
al deposito legale)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i soggetti obbligati al deposito legale, il numero delle copie e i soggetti depositari.

2. L'obbligo di deposito dei documenti appartenenti alle categorie individuate dal regolamento di cui al comma 1, è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5;

d) gli strumenti di controllo;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 5;

g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 4.

Art. 4.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, consegnano tre esemplari delle pubblicazioni ufficiali, delle quali siano editori in proprio o accertano l'adempiimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Tali esemplari sono destinati alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono definite le relative modalità.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta fino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 sono abrogati:

a) la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;

b) il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

c) l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82.

